
COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE DELIBERA n. 1 del 14 giugno 2019

La Commissione Giudicante Regionale riunita in data 14 giugno 2019 per esaminare l'Istanza di Revisione presentata dalla ASD GC Flavio '91 in merito alla decisione del Giudice Unico relativamente alla gara n. 6 del Campionato Regionale CSI Lazio, ASD Tarkna 2017 contro ASD GC Flavio '91 ed in particolare della posizione di tesseramento dell'atleta Alessandro ROSATI della ASD Tarkna 2017, così come pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 6 del 10 giugno 2019, espone quanto segue:

- letti gli atti pervenuti tramite l'Istanza di Revisione presentata dalla ASD GC Flavio '91 e gli atti forniti dalla società ASD Tarkna 2017;
- tenuto conto che le **Norme per la partecipazione all'attività CSI degli atleti tesserati FIGC** relative al doppio tesseramento pubblicate in Sport in Regola prevedono all'art. 3, punti 5 e 6:
5 Gli atleti "svincolati FIGC" possono prendere parte all'attività del CSI qualsiasi sia la Serie o Categoria federale di provenienza.
6 Possono prendere parte ai Campionati nazionali CSI anche atleti federali non "svincolati" purché gli stessi, a far data dal 1 luglio della stagione sportiva in corso, non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale di Categorie e Serie già espressamente vietate dal precedente § 3, punto 1;
- tenuto conto che la *ratio* del CSI in merito alla Norma in questione è che nel caso in cui un atleta tesserato nella stagione in corso in FIGC per una serie o categoria vietata, sia ceduto in prestito e/o trasferito (a titolo provvisorio o definitivo) ad altra Società sportiva FIGC e quindi poi si tesseri al CSI, per determinare il livello agonistico dell'atleta e quindi la possibile partecipazione alle attività CSI, si deve tenere conto del tesseramento avvenuto a favore della prima Società FIGC;
- ritenuto che in ambito FIGC, l'istituto dello svincolo e del trasferimento, a titolo provvisorio o definitivo, non coincidono;
- verificato che l'atleta Alessandro Rosati ha partecipato a gare della categoria Promozione durante la corrente stagione sportiva;
- ritenuto che la possibile partecipazione di atleti FIGC nel CSI per il calcio è normata all'art. 3 delle **Norme per la partecipazione all'attività CSI degli atleti tesserati FIGC** come di seguito:
3 - Categorie "Top Junior" e "Open"
1 Possono partecipare all'attività CSI per il:
Calcio a 11 maschile:
 - i tesserati FIGC di calcio a 11 di Seconda e Terza Categoria;
 - i tesserati FIGC di calcio a 5 di qualsiasi Serie o Categoria;



Comitato Regionale Lazio

per questi motivi decide:

con riferimento all'art. 62 comma 1 del Regolamento per la Giustizia Sportiva di omologare la gara con il risultato di 3 a 0 a favore dell'ASD GC Flavio;

inoltre

accertato che l'atleta Alessandro ROSATI ha preso parte a tutte le gare del Campionato Regionale CSI Lazio di Calcio, con riferimento all'art. 109 delle Norme per l'Attività Sportiva, di sanzionare l'ASD Tarkna con la perdita delle gare del Campionato Regionale con il risultato di 3-0 a favore delle società ASD Amatori Calcio Bassano Romano e San Filippo Neri;

con riferimento all'art. 109 delle Norme per l'Attività Sportiva di estromettere l'ASD Tarkna dalla classifica del Campionato Regionale CSI di Calcio;

di restituire la tassa reclamo.

Con riferimento a quanto sopra si invita la Direzione Tecnica Regionale a riformulare la classifica del Campionato Regionale CSI Lazio di Calcio 2019.

La Commissione Giudicante Regionale